

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3441

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**LOREFICE, BARONI, COLONNESE, DI VITA,
SILVIA GIORDANO, GRILLO, MANTERO**

Modifica all'articolo 27-*bis* del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, concernente la procedura per ristorare i soggetti danneggiati da trasfusione con sangue infetto, da somministrazione di emoderivati infetti o da vaccinazioni obbligatorie

Presentata il 19 novembre 2015

ONOREVOLI COLLEGHI! — La proposta di legge nasce dall'esigenza di garantire il diritto all'equa riparazione introdotta dall'articolo 27-*bis* del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, a tutti gli eredi dei soggetti danneggiati da trasfusione con sangue infetto, da somministrazione di emoderivati infetti o da vaccinazioni obbligatorie, siano essi eredi *iure hereditatis* o eredi *iure proprio*.

I soggetti danneggiati, molti dei quali deceduti, sono persone che a partire dagli anni settanta e ottanta si sono ammalate per aver contratto i *virus* dell'epatite B o

C e dell'HIV a seguito di trasfusioni di sangue o di assunzione di emoderivati (cosiddetti salvavita) infetti presso le strutture sanitarie pubbliche o a seguito di vaccini obbligatori.

In molti casi i soggetti danneggiati hanno chiesto, in sede civile, il ristoro dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti e la responsabilità del Ministero della salute nell'aver causato il danno è stata acclarata da molte sentenze emesse da diversi uffici giudiziari in tutta Italia.

A seguito dei numerosi giudizi promossi, sin dal 2001, il Ministero ha in parte cercato di risolvere in via stragiudi-

ziale il contenzioso emanando numerosi decreti che hanno disciplinato le procedure transattive.

Una prima transazione è stata raggiunta nel corso del 2003 con i soggetti danneggiati emofilici attraverso l'approvazione del decreto-legge n. 89 del 2003.

Nel corso del 2007 il Ministero della salute ha poi ripreso le trattative per una seconda transazione con i numerosi soggetti danneggiati (talassemici, trasfusi occasionali, emofilici esclusi dalla prima transazione) rimasti esclusi dall'accordo raggiunto nel 2003.

Inaspettatamente il decreto attuativo del provvedimento che stabiliva i presupposti per la transazione ha però introdotto dei limiti prescrizionali troppo restrittivi, che escludevano dalla procedura moltissimi soggetti.

Il decreto è stato impugnato dinanzi al tribunale amministrativo regionale e, dopo anni di giudizi amministrativi pendenti, è stato emanato il citato decreto-legge n. 90 del 2014, che ha introdotto, all'articolo 27-bis, il pagamento di 100.000 euro a titolo di equa riparazione nei confronti degli emodanneggiati e di 20.000 euro nei confronti dei danneggiati da vaccinazione obbligatoria senza alcun richiamo all'istituto della prescrizione.

Per risolvere l'enorme problema creatosi con le transazioni, l'articolo 27-bis ha quindi previsto una nuova procedura per garantire ai soggetti danneggiati l'equa

riparazione che è sicuramente meno vantaggiosa per i malati dal punto di vista economico, ma più semplice per lo Stato per risolvere la questione. Una soluzione tuttavia iniqua per i danneggiati, stremati da anni di battaglie processuali e dalla malattia.

A seguito dell'entrata in vigore del decreto-legge n. 90 del 2014, il Ministero della salute ha iniziato a inviare le lettere ai circa 7.000 soggetti danneggiati che avevano richiesto, entro il 19 gennaio 2010, di accedere alla transazione e i primi a essere interpellati sono stati gli eredi dei deceduti. Molti di loro hanno accettato la proposta, rinviando i moduli compilati, con firme autenticate, con l'indicazione del codice IBAN e seguendo le istruzioni del Ministero della salute, ma inaspettatamente il Ministero ha bloccato i pagamenti nei confronti degli eredi che hanno agito per il risarcimento del danno da loro stessi subito (*iure proprio*), sostenendo che la normativa si riferisce solo agli eredi che agiscono per il risarcimento del danno subito dal congiunto quando era ancora in vita e che loro hanno ereditato (*iure hereditatis*).

Considerata la mancanza di una norma di interpretazione autentica in materia di equa riparazione nei confronti degli eredi dei soggetti danneggiati, l'obiettivo di questa proposta di legge è quello di riconoscere agli stessi un uguale diritto all'equa riparazione.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 27-*bis* del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, è inserito il seguente:

«*1-bis.* Sono considerati beneficiari della somma di denaro a titolo di equa riparazione di cui al comma 1 anche i familiari che hanno subito il danno *iure proprio* per la morte del congiunto, purché abbiano fatto domanda di accesso alla procedura transattiva ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali 28 aprile 2009, n. 132 ».



17PDL0060340